



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 30 del 26/02/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO POLITICHE ATTIVE E TUTELA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 19 febbraio 2015, n. 190

CIG in deroga 2013/III/F125/luglio-dicembre. Mancata ammissione al trattamento a seguito di riesame delle istanze.

L'anno 2015 addì 19 del mese febbraio in Bari, presso il Servizio Politiche per il Lavoro

Il Dirigente dell'Ufficio

sulla base dell'istruttoria espletata e verificata dalla responsabile PO dott.ssa Paola Riglietti;

Preso atto della Determina Dirigenziale n. 835 del 31 ottobre 2013 della Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, avente ad oggetto "Delega ed assegnazione risorse finanziarie agli Uffici del Servizio", con la quale si è inteso dare attuazione all'art. 45, comma 1 della L.R. 16 aprile 2007, ai sensi del quale: "Nell'ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001" e della conseguente delega di funzioni nei confronti del Dirigente dell'Ufficio;

Vista la Legge 23 luglio 1991, n. 223 recante norma in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art.19, comma 9, del Decreto-legge 29 Novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, con legge 28 Gennaio 2009, n.2, così come modificato dall'art.7-ter,comma 5, della legge 9 aprile 2009 n. 33

Visto l'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 1, commi 254 e 255 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

Visto il verbale di accordo dell' 01/02/2013 e successive modificazioni ed in particolare l'Intesa del 12

aprile 2013;

Esaminate le integrazioni trasmesse dalle imprese a seguito di pubblicazione dell'A.D. di mancata ammissione al trattamento, secondo quanto previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013 integrato dall'addendum del 12.04.2013;

Vagliata la nuova documentazione prodotta a corredo delle precitate istanze;

Rilevato che, l'istruttoria relativa alla documentazione prodotta, ha confermato la sussistenza delle motivazioni che non consentono l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga;

Rilevato, di conseguenza, che sulla base della documentazione prodotta non sussistono i presupposti per l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per i motivi puntualmente indicati all'allegato A del presente provvedimento.

Rilevato che, l'istruttoria relativa alla documentazione prodotta, ha evidenziato la sussistenza di ulteriori e diverse motivazioni che non consentono, esclusivamente per le imprese di cui all'allegato A/2, l'autorizzazione del trattamento di cassa integrazione in deroga e che occorre permettere la eventuale integrazione della istanza da parte del datore di lavoro;

#### VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

##### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito,

#### DETERMINA

1. le imprese di cui all'allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di riesame, non sono ammesse a fruire del trattamento di CIG in deroga per le motivazioni puntualmente indicate nel predetto allegato.
2. l'Inps, cui il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti relativi, non è autorizzata

ad erogare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in favore delle imprese come sopra individuate.

3. le imprese di cui all'allegato A/2, come previsto dall'accordo del 01 febbraio 2013, potranno proporre istanza di riesame al Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro, inviando, a mezzo pec (cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it), esclusivamente la prima pagina della domanda presentata su Sintesi, indicando il codice identificativo della pratica (colonna "RIF" dell'allegato A), e allegando i documenti mancanti in originale entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina che costituisce notifica agli interessati. Trascorso tale termine, non sarà possibile alcuna integrazione alla documentazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'ulteriore mancato invio del verbale dipenda dalla ritardata convocazione da parte della Provincia, debitamente documentata dal richiedente. Gli uffici regionali non procederanno ad alcuna richiesta di integrazione della documentazione. Non si terrà conto delle integrazioni trasmesse dai richiedenti spontaneamente prima che sia terminata l'istruttoria e pubblicata la determina di non ammissibilità. Decorso 30 gg. dalla pubblicazione, qualora le imprese non abbiano provveduto alla integrazione della documentazione mancante, le istanze si intenderanno respinte.

4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà pubblicato (per estratto) nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al Lavoro;

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, compreso l'allegato "A", è adottato in originale.

Il Dirigente Ufficio Politiche attive e  
tutela della sicurezza e qualità delle condizioni di lavoro  
Dott. Giuseppe Lella